

Regolamento attuativo dello Statuto

Confederazione

INTESA

per l'Autonomia sindacale

Titolo I - Costituzione, principi, finalità, adesione

Art.1 - La Confederazione Intesa per l'autonomia Sindacale denominata, per brevità, "**CONFINTESA**" è munita di proprio logo formato da un doppio rombo sovrapposto di cui uno di colore blu e quello antistante di colore giallo contenente la dicitura "**CONFINTESA**" in alto e sotto a caratteri più piccoli su fondo blu, "*per l'autonomia sindacale*" sormontato da tre bande di colore rosso, bianco e verde.

L'obiettivo principale di CONFINTESA è la vera e leale rappresentanza delle istanze dei lavoratori da portare avanti con coerenza, incisività e determinazione in tutti i campi del mondo del lavoro. Per poter svolgere tale impegno lo statuto confederale si discosta notevolmente da quelli delle altre confederazioni esistenti ed ha come filosofia determinante il libero associazionismo dei territori e delle categorie che si fonda su valori veri di libertà.

Art.2 - CONFINTESA è Organizzazione Sindacale indipendente, apartitica e garante, con le Sedi Territoriali e le Organizzazioni Sindacali aderenti, del principio di indipendenza dai partiti politici. Tale garanzia viene svolta attraverso l'unico mezzo conosciuto dai lavoratori e cioè l'azione sindacale che, necessariamente, deve risultare svincolata da ideologie politiche e/o di parte.

CONFINTESA, attraverso il riconoscimento del concetto di fratellanza universale, garantisce a tutti, indipendentemente dal credo religioso, sesso, razza o condizione sociale, uguale diritto di partecipazione all'attività confederale senza alcuna discriminante. Conseguentemente non è riconosciuta la qualità di iscritto a coloro i quali appartengono ad associazioni che professano nei loro statuti la discriminazione razziale, religiosa ecc. Tale condizione dispone l'automatica espulsione dalla qualità di iscritto. La Segreteria Confederale ha solo l'obbligo di ratificare tale evento.

CONFINTESA si adopera per la corretta applicazione delle norme contrattuali condivise dalle Organizzazioni Sindacali aderenti, affinché trovino applicazioni tutte quelle norme tendenti a tutelare le professionalità nell'ambito di un quadro generale fatto di corrette collocazioni e giuste remunerazioni.

Art.3 - È compito primario di CONFINTESA fornire a tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti una organicità della linea rivendicativa e, per tale principio, le piattaforme contrattuali dovranno essere preventivamente depositate presso la Segreteria Confederale per valutarne la coerenza, fermo restando il principio dell'iniziativa rivendicativa che resta in capo alle singole Organizzazioni Sindacali aderenti in quanto riconosciute unico soggetto contrattuale di CONFINTESA nei rispettivi comparti. Qualora la problematica trattata investa campi che vanno oltre il singolo interesse contrattuale di comparto, le linee di indirizzo vanno indicate dal Consiglio Direttivo Confederale previo parere della Consulta nazionale, e sono vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti.

Nell'ambito della contrattazione nazionale confederale, CONFINTESA rappresenterà sempre ed ovunque tutti i lavoratori ed i cittadini occupati e non, ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale nei confronti delle varie controparti.

CONFINTESA si doterà di apposito strumento divulgativo a mezzo stampa e/o via telematica anche attraverso apposito dipartimento all'uopo costituito.

La Segreteria Confederale designerà i propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la rappresentanza, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali aderenti o le Sedi territoriali interessate.

CONFINTESA dovrà assicurare ai propri associati tutte quelle forme minimali di assistenza, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con Caf, Patronati Associazioni di Consumatori, enti vari ecc. che nella società civile assolvono a tali compiti.

Art. 4 - CONFINTESA è formata dalle associazioni costituenti e da quelle che aderiscono successivamente alla sua costituzione, nonché dalle Sedi territoriali costituite. Le modalità di partecipazione all'organigramma Confederale sono quelle previste nello Statuto di CONFINTESA. Per particolari ed eccezionali motivi di opportunità politico-sindacale, su proposta della Segreteria Confederale, possono essere chiamati a far parte della Segreteria Confederale i Segretari Nazionali di Organizzazioni Sindacali aderenti.

È incompatibile far parte di CONFINTESA e parimenti essere aderente o affiliato ad altra Organizzazione Sindacale. Il Consiglio Direttivo Confederale potrà valutare per particolari ed importanti situazioni eventuali eccezioni.

La Segreteria Confederale ha la competenza di stabilire la quota associativa annuale, in considerazione dello sviluppo e dell'attività della Confederazione. Tuttavia l'elemento significativo da tenere in debita considerazione è quello di stabilire una quota tessera moderata anche rispetto a quelle esistenti nel mondo sindacale italiano.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di invitare la Segreteria Confederale ai loro lavori, quando all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse Confederale, pena la nullità della riunione.

Si aderisce a CONFINTESA attraverso una formale richiesta del legale rappresentante della struttura richiedente in cui viene formulata l'accettazione delle regole statutarie e regolamentari di CONFINTESA, nonché i concetti ideali e morali sanciti nello Statuto, la dichiarazione di non appartenenza ad altra struttura sindacale e l'accettazione delle quote di tesseramento spettanti. La richiesta va accompagnata da una copia dello statuto in vigore. Qualora già parte di CONFINTESA una Organizzazione Sindacale aderente che già rappresenta la categoria della struttura richiedente, la Segreteria Confederale deve prioritariamente ascoltare la struttura esistente richiedendone apposito parere. Le due strutture verranno inserite in un unico settore rappresentativo, coordinato da un Segretario Confederale. Le due strutture mantengono la rispettiva l'autonomia amministrativa e contabile finché, su richiesta delle due strutture, si celebrerà il congresso unificante.

In caso di controversia, tra le due strutture, si farà ricorso Collegio Ispettivo e Arbitrale (C.I.A.). Fino al momento della unificazione delle due strutture esse avranno titolo ad essere considerate a tutti gli effetti due strutture autonome della Confederazione, aventi autonoma amministrazione, tesseramento e contabilità. Resta chiaro che il Sindacato maggioritario, ovvero con il maggior numero di iscritti nel comparto che rappresenta, avrà titolo alla rappresentanza legale esterna.

Art. 5 - CONFINTESA ha titolo a stipulare convenzioni, patti associativi e quant'altro necessita per la maggiore rappresentatività dei vari comparti nonché per il miglioramento dei servizi da mettere a disposizione dei propri associati. L'eventuale recesso dal vincolo di adesione a CONFINTESA può essere esercitato unilateralmente sia dalla Confederazione che dalle Organizzazioni Sindacali aderenti in qualsiasi momento. L'organismo politicamente deputato a prendere tali decisioni, della struttura che intende recedere dal vincolo associativo, adotterà la necessaria delibera di recesso previo invito a partecipare ai lavori alla Segreteria Confederale. Resta acquisito il pagamento del tesseramento dovuto per l'anno in corso.

Il recesso di una Organizzazione Sindacale o Associazione aderente dal vincolo di adesione a CONFINTESA fa decadere da ogni carica confederale i membri della Organizzazione Sindacale o

Associazione aderente che recede, con decorrenza dal momento di adozione della delibera che adotta il recesso e tutte le prerogative sindacali che fanno capo alla Confederazione ritornano nella gestione di CONFINTESA.

Il Consiglio Direttivo Confederale, è l'organo che decide sui recessi dalle Organizzazioni Sindacali aderenti.

In caso di gravi violazioni dello statuto Confederale o di azioni lesive del buon nome della Confederazione, la Segreteria Confederale, sentite le motivazioni addotte dalla Organizzazione Sindacale aderente che ha prodotto tali comportamenti decide, a maggioranza dei componenti presenti, la sospensione del rapporto associativo della Organizzazione sindacale aderente che si è resa responsabile di tali atti. Il Segretario Generale, contestualmente, convoca il Consiglio Direttivo Confederale per la decisione di merito.

Titolo II – Organi.

ART. 6 - Sono organi nazionali di CONFINTESA:

- a) Il Consiglio Direttivo Confederale;
- b) Il Presidente;
- c) Il Segretario Generale;
- d) La Segreteria Confederale
- e) La Consulta Confederale
- f) Il Collegio Ispettivo e Arbitrale.

ART. 7 - Consiglio Direttivo Confederale.

Il Consiglio Direttivo Confederale è composto dal Presidente che lo presiede, dal Segretario Generale CONFINTESA, dai Segretari Generali delle Organizzazioni costituenti nonché da 9 rappresentanti designati dalle Organizzazioni costituenti o assimilate. Il Consiglio Direttivo Confederale, data la sua composizione e autorevolezza, è il massimo organismo deliberante ed è competente a delineare l'indirizzo generale di politica sindacale della Confederazione.

In caso di decisioni inerenti politiche sindacali specifiche, che investono l'interesse di settori che non sono rappresentati nel Consiglio Direttivo Confederale, questo è allargato al Segretario Generale della Organizzazione Sindacale aderente di riferimento. Su tale ordine del giorno il Segretario Generale della Organizzazione Sindacale aderente partecipa con diritto di parola e di voto.

In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Confederale da parte di un componente, questi può delegare altro dirigente sindacale della stessa Organizzazione Sindacale.

Il Consiglio Direttivo Confederale è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria ed ogni qualvolta viene richiesto da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Confederale stesso in regime di autoconvocazione.

La convocazione va fatta via e-mail e sms comunicando la data, l'ora il luogo e l'o.d.g.

Il Consiglio Direttivo Confederale ha il compito di verificare la legittimità del rendiconto economico finanziario della Confederazione sulla base del Regolamento amministrativo.

Il Consiglio Direttivo Confederale è considerato valido se all'inizio dei lavori è presente, la maggioranza semplice degli aventi diritto. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Confederale sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti (50% + 1).

Le eventuali modifiche statutarie debbono essere adottate con la maggioranza favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Confederale.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente di CONFINTESA è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale tra i dirigenti sindacali che si sono particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l'immagine ed il prestigio della Confederazione.

In caso di dimissioni o di comportamento indegno, può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo Confederale con deliberazione motivata assunta con votazione favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Con successiva votazione a maggioranza semplice si può rieleggere il nuovo Presidente.

Il Presidente, in quanto rappresenta l'unità di CONFINTESA, è il garante del rispetto delle norme statutarie.

Art. 9 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale di CONFINTESA è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale e deve risultare iscritto ad una Organizzazione Sindacale aderente a CONFINTESA.

Ha la rappresentanza legale della Confederazione, coordina, e dirige l'attività della Segreteria Confederale.

Il Segretario Generale di CONFINTESA può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato adottato dalla maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo Confederale.

In caso di dimissioni, impedimento o incompatibilità a svolgere la funzione di Segretario Generale, il Vice Segretario Generale con funzione Vicaria assume l'incarico e convoca nel più breve tempo tecnico possibile il Consiglio Direttivo Confederale per eleggere il nuovo Segretario Generale.

Il tempo concesso per tale convocazione non deve superare i tre mesi. In caso contrario il Consiglio direttivo Confederale s'intende autoconvocato con all'O.d.g. l'elezione del Segretario Generale il primo giorno utile della settimana successiva alla scadenza dei tre mesi alle ore 9,30-10,30 presso i locali di CONFINTESA.

In caso di provvedimenti da deliberare con procedura di urgenza, il Segretario Generale è autorizzato alla loro deliberazione, fermo restando la loro successiva approvazione dall'organismo titolare.

ART. 10-La Segreteria Confederale

Sono componenti di diritto della Segreteria Confederale i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali aderenti a CONFINTESA firmatari di Contratto Nazionale per ciascun comparto del Pubblico Impiego, di area della Dirigenza e del Privato. Inoltre partecipa di diritto il legale rappresentante del Sindacato pensionati qualora il numero degli associati a detto sindacato superi le 30.000 unità di iscritti. Il legale rappresentante della Organizzazione Sindacale aderente avente diritto a far parte della Segreteria Confederale, in caso di motivato impedimento a partecipare alle riunioni della Segreteria Confederale può delegare, in sua vece, altro componente a mezzo formale delega. In tale caso il delegato s'intende partecipante alla riunione di Segreteria Confederale con mandato pieno.

La Segreteria Confederale ha il compito di proporre propri rappresentanti e candidati in organismi sia pubblici che privati, nazionali o internazionali ove sia richiesto, al Consiglio Direttivo Confederale che decide a maggioranza dei presenti. Per motivate esigenze di opportunità politica i candidati da proporre possono, in via del tutto eccezionale, anche non essere iscritti al sindacato, purché risultano in modo evidente essere persone degne di ricoprire tali ruoli e simpatizzanti di CONFINTESA.

Per l'assegnazione di distacchi e prerogative sindacali di competenza Confederale, verrà redatto apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Confederale, in cui si stabiliranno i criteri di assegnazione dei distacchi sindacali, la fruizione di permessi sindacali.

Art. 11 – La Consulta Confederale

La Consulta Confederale è l'organismo deputato a stabilire la linea politico-gestionale della Confederazione. Essa è composta da:

- Il Presidente di CONFINTESA;
- il Segretario Generale di CONFINTESA;
- il rappresentante legale di ogni Organizzazione Sindacale e Associazione aderente a CONFINTESA, anche se successivamente alla sua costituzione;
- da un delegato ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250 eletto da ogni Organizzazione Sindacale o Associazione Nazionale aderente;
- dal responsabile legale del Sindacato Pensionati;
- da un delegato ogni 15000 iscritti del sindacato pensionati o frazione non inferiore a 7500, designato dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Pensionati;
- le Organizzazioni Sindacali aderenti i cui iscritti non sono documentabili da tabulati o documentazione probante, hanno titolo ad essere rappresentati nella Consulta unicamente dal loro rappresentante legale.

La Consulta Confederale può cooptare, per rilevanti ed importanti motivi di ordine politico-sindacale, ulteriori delegati che comunque non possono superare il numero *pari ad un terzo dei componenti eletti dalle Organizzazioni Sindacali aderenti*.

I componenti eletti dalle Organizzazioni Sindacali aderenti se dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti da altro rappresentante della stessa Organizzazione Sindacale aderente su indicazione della stessa. La Consulta Confederale ne prende atto all'inizio di ogni prima riunione utile.

I delegati eletti delle singole *Organizzazioni Sindacali aderenti* alla Confederazione, in caso di impedimento a partecipare alla riunione della Consulta non possono essere sostituiti da altro delegato.

In prima convocazione la Consulta Confederale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli aventi diritto (quorum costitutivo). La Consulta Confederale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

La Consulta Confederale si riunisce, di norma, una volta l'anno, su convocazione del Segretario Generale, a mezzo email, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il tempo di convocazione può essere ridotto a 5 giorni.

Ha compiti di supporto nella definizione dell'indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla fissazione delle strategie di politica sindacale, economica, sociale e del lavoro in particolare in materia di previdenza, contrattazione, ricorso a forme di lotta sindacale su scala nazionale, rapporti con le Istituzioni, nonché per tutte le previsioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti confederali.

Art. 12 – Il Collegio Ispettivo e Arbitrale

Si compone del Presidente di Confintesa e da esperti da lui nominati per le funzioni previste dall'art. 12 dello Statuto. A tal fine può essere suddiviso in più sezioni, operanti autonomamente.

A seguito della sua funzione ispettiva, a fronte di accertata violazione delle norme statutarie e contabili da parte degli enti controllati, dispone i seguenti provvedimenti:

- 1) sospensione della gestione contabile-amministrativa per un massimo di sei mesi;
- 2) multa di un importo non superiore al 10% delle entrate, risultanti dal rendiconto dell'anno precedente, da versare nel Fondo di Accantonamento Solidale (F.A.S.).
- 3) proposta di rescissione del vincolo associativo con la Confederazione (per le Sedi territoriali e le Organizzazioni Sindacali aderenti)
- 4) proposta di sostituzione dei responsabili (per gli enti Confederali)
- 5) richiesta di convocazione degli organismi statutari per deliberare sui punti oggetto delle censure

I provvedimenti sono trasmessi agli interessati, e alla Segreteria Confederale, entro 7 giorni dall'avvenuta ispezione.

Nello svolgimento della funzione arbitrale, il collegio si riunisce su istanza di una delle parti in controversia, ovvero da parte della Segreteria Confederale, ed è composto dal Presidente di CONFINTESA che lo presiede, da due componenti, nominati ciascuno dalle due parti in controversia. Trascorsi 20 giorni dall'invito a procedere alla designazione dell'arbitro, per la parte inadempiente provvederà il Presidente CONFINTESA.

La decisione del Collegio Ispettivo e Arbitrale dovrà essere presa a maggioranza entro 60 giorni dall'insediamento del Collegio e la sua decisione è immediatamente comunicata alla Segreteria Confederale. L'organismo competente statutariamente, provvederà al rispetto della decisione adottata dal Collegio Ispettivo e Arbitrale.

Qualora dovessero emergere elementi rilevanti che non erano stati presentati all'atto della udienza iniziale e che, obiettivamente dimostrino che il lodo emesso dal Collegio possa essere rivisto alla luce di tali nuovi eventi, il Presidente, su istanza di una delle parti interessate, riconvoca entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti, il Collegio Ispettivo e Arbitrale e, nella stessa composizione iniziale, o nuova se impossibilitato a ricostituirsi, decide nuovamente sulla questione. L'iter dell'eventuale nuovo lodo è lo stesso sopra descritto.

Art. 13 - Dipartimenti

CONFINTESA può, attraverso il Consiglio Direttivo Confederale e su proposta della Segreteria Confederale, istituire propri Dipartimenti che hanno il compito di elaborare, curare, suggerire, migliorare tutta l'attività sindacale, elaborando le idee, la promulgazione delle stesse, la difesa degli interessi degli associati, la gestione del tempo libero, la formazione, l'assistenza giuridica sia contrattuale che personale.

Titolo III – Amministrazione

Art.14 - Patrimonio

La gestione del patrimonio di CONFINTESA dovrà essere fatta sulla base di apposito Regolamento amministrativo-contabile approvato dal Consiglio Direttivo Confederale. La gestione dovrà, in ogni sua fase, rispondere ai criteri sanciti dal Regolamento amministrativo-contabile.

CONFINTESA dovrà munirsi di appositi conti correnti bancari e/o postali alla cui gestione è deputato il segretario Generale ed il Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Segreteria Confederale su indicazione del Segretario Generale.

ART. 15 – Incompatibilità

Sono incompatibili gli incarichi di Presidente, Segretario Generale, Confederale, tra di loro, e con le cariche direttive nazionali dei partiti politici e dei collegi di magistratura interna delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

C'è altresì incompatibilità tra le cariche sindacali, sia a livello nazionale che periferico di CONFINTESA, per coloro che risultano appartenere ad Associazioni che hanno nei loro statuti ideologie che professano il razzismo, il discrimine del sesso, della religione ecc.

Titolo IV – Territorio

ART. 16 – Autonomia giuridica e amministrativa.

Possono essere costituite Sedi territoriali di CONFINTESA con proprio ordinamento autonomo. Tali strutture avranno un proprio statuto approvato dai rispettivi congressi costituenti sulla base di quello "tipo" nazionale. Fermo restando eventuali diversificazioni che nascono dalle realtà locali sulla base di incontrovertibili esigenze.

L'autonomia amministrativa è regolata e limitata dalle norme Statutarie e regolamentari di Confintesa.

Il numero dei componenti gli organigrammi statuari dovranno tenere conto delle realtà locali ed essere adattati a tali necessità.

Tutte le obbligazioni assunte dalle realtà territoriali, fanno capo a dette strutture, e in nessun caso la Confederazione nazionale può essere chiamata a surroga di impegni patrimoniali e/o contabili assunti a tali livelli.

Art. 17 – Sedi Territoriali

Le strutture territoriali partecipano alle contrattazioni decentrate unitamente alle Organizzazioni Sindacali aderenti esistenti sul territorio, ed in surroga delle stesse qualora non esistenti, d'intesa con l'organo nazionale dell'Organizzazione Sindacale aderente. Le Sedi Territoriali CONFINTESA controfirmano gli accordi decentrati, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali aderenti interessate.

Le strutture territoriali assumono una funzione di raccordo tra le varie Organizzazioni Sindacali aderenti esistenti sul territorio di loro competenza ed hanno l'onere di svolgere attività di proselitismo per la crescita delle Organizzazioni Sindacali aderenti e per la costituzione di quelle non ancora presenti sul territorio. Di contro, le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di dare la massima collaborazione alle strutture decentrate di CONFINTESA per metterle nella migliore condizione di agibilità a poter svolgere i compiti loro assegnati.

Le Sedi territoriali, in quanto strutture aderenti a CONFINTESA, hanno diritto a partecipare, attraverso il loro legale rappresentante, alla Consulta Nazionale a pieno titolo.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento di CONFINTESA può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo Confederale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo Confederale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta, i quali hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Confederali, si applicano le norme del codice civile.